


COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO, L'ENTE GESTORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE "VILLA GAIA" E L'AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA "OPUS CIVIUM DI CASTELNOVO DI SOTTO - ANNI SCOLASTICI 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 -

L'anno Duemilaquindici, ed il giorno *Quindici* del mese di *Settembre* in Castelnovo di Sotto, nella sede Municipale,
F R A i Sigg.ri


- **GIAN-FRANCO FONTANESI** nato a Bibbiano (RE) il 4/11/1964 domiciliato, per le funzioni che ricopre, presso il **COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO** in qualità di Responsabile 2° Servizio: Servizi alla Persona, Comunicazione, Informazione, del Comune di Castelnovo di Sotto - P.I.00453840357, d'ora innanzi denominato "Comune", giusto Provvedimento del Sindaco n.16/2014 (p.g.7964 del 31.12.2014), in esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 28.07.2015
- **DOTT.SSA ORSOLA PALLAVERA** nata a Fidenza (PR) il 16.04.1966, domiciliata, per le funzioni che ricopre, presso **L'AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA "OPUS CIVIUM" di Castelnovo di Sotto**, con sede in Via della Conciliazione, n° 1, CF n. 80010310359 - P.I. 1486230350 d'ora innanzi denominata "ASP", in qualità di Direttore Generale, che agisce in esecuzione alla delibera del C.d.A. n° 53 del 30.07.2015
- **DON GABRIELE CARLOTTI**, nato a Reggio Emilia il 31.07.1963 e



residente a Castelnuovo di Sotto in Vicolo della Canonica n° 1, il quale agisce in rappresentanza dell'Ente Gestore della **SCUOLA PARROCCHIALE "VILLA GAIA"** di Castelnuovo di Sotto, con sede in Via della Conciliazione, n° 1 - Partita I.V.A. n° 00505420356, d'ora innanzi denominata "Scuola"


PREMESSO che:

- il 4° comma dell'art. 118 della Costituzione prevede che *"Stato, Regioni, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà"*;
- la legge n. 62 del 10 marzo 2000 *"Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione"* disciplina il sistema nazionale di istruzione costituito dalle Scuole statali e dalle Scuole paritarie private e degli Enti Locali, che *"corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia"* (art. 1, comma 2);
- la L.R. 8 agosto 2001, n. 26 *"Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita"*, al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo, promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale e a sostenere la qualificazione del sistema scolastico e formativo, prevedendo all'art. 3, c. 4, lettera c) *"interventi volti ad accrescere la qualità dell'offerta educativa a beneficio dei frequentanti delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale d'istruzione e degli Enti*



locali, compresi i relativi progetti di qualificazione e aggiornamento del personale, anche in riferimento al raccordo tra essi, i nidi d'infanzia e i servizi integrativi e la scuola dell'obbligo”;

- la stessa L.R. 26/2001 favorisce la promozione e la qualificazione di un sistema integrato di interventi per il diritto allo studio basato sul progressivo coordinamento e sulla collaborazione tra le diverse offerte educative e formative nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogico-didattiche e culturali, della libertà di insegnamento, nonché della libertà di scelta educativa delle famiglie e promuove interventi volti ad accrescere la qualità dell'offerta educativa a beneficio dei frequentanti delle Scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali;
- la L.R. 30 giugno 2003, n. 12 *“Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro”* che al Capo III, artt. 17 18 19 dispone in materia di Scuola dell'infanzia;
- il D.Lgs. n. 59 del 19 febbraio 2004, *“Definizione delle norme generali relative alla Scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 all'art. 1 commi 2 e 3 prevede che sia assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della Scuola dell'infanzia”* e che *“al fine di realizzare la continuità educativa di cui al comma 1, gli uffici scolastici regionali promuovono o appositano accordi con i competenti uffici delle regioni e degli enti locali”*;



- Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" all'art.139 comma 1 e 2 prevede l'attribuzione a Regioni, province e comuni di competenze in materia di programmazione e gestione della rete scolastica delle scuole di ogni ordine e grado.

RICHIAMATI:

- il Decreto Ministeriale n.267 del 29 novembre 2007 recante "Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27";
- il Decreto Ministeriale n.83 del 10 ottobre 2008 "Linee guida per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento".
- l'atto di indirizzo del Ministro dell'Istruzione dell'8/09/2009 in particolare il punto 2 "Scuola dell'infanzia: luogo di apprendimento e di cura educativa";
- il Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, approvato con Decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254;

CONSIDERATO

- che gli interventi finalizzati ad assicurare il diritto allo studio, come stabilito dalla legge regionale 26/2001, sono assicurati a tutti gli alunni frequentanti le scuole del sistema nazionale d'istruzione;
- che la presente convenzione costituisce uno strumento operativo



condiviso per favorire e sviluppare la progressiva integrazione dell'offerta complessiva di servizi di scuola dell'infanzia e la collaborazione in relazione alla qualificazione dell'offerta formativa fra i soggetti componenti il sistema scolastico integrato, a beneficio della comunità locale;

VISTI, in merito:

- il contratto tra il Comune e l'ASP, così come prorogato al 31.07.2015;
- le Intese tra Regione, Anci Emilia Romagna, Upi Emilia Romagna, Lega Autonomie Emilia Romagna e Federazione Italiana Scuole Materne dell'Emilia Romagna del 26.10.2011 approvate con propria deliberazione n.1513/2011;
- la comunicazione dell'Assessore alle politiche sociali e del Presidente di ANCI Emilia Romagna (che sigla per ANCI, LEGAUTONOMIE E UPI E.Romagna) del 19.6.2014 con cui si conferma *"l'impegno al sostegno concreto della funzione svolta dalle scuole d'infanzia paritarie gestite da soggetti pubblici e privati di varia natura giuridica e ispirazione culturale"*, nell'ambito del sistema nazionale d'istruzione e si introduce lo schema di convenzione quadro tra enti locali e scuole dell'infanzia paritarie quale *"utile strumento di lavoro per proseguire nella collaborazione, sia pur quale riferimento non vincolante, al fine di fornire ai territori una base comune di riferimento, restando in ogni caso in capo alle singole Amministrazioni la facoltà di avvalersene, anche modificando o integrando il testo base in riferimento agli accordi locali e alle specificità tipiche di ciascun ambito territoriale, nel rispetto del quadro normativo di riferimento"*;



- la deliberazione di Giunta Regionale 737/2015, con cui si sostituisce la precedente intesa tra Regione Emilia-Romagna, ANCI-Emilia Romagna, Upi Emilia Romagna, Legautonomie – Emilia Romagna, Federazione italiana scuole materne dell'Emilia-Romagna (FISM), approvata con deliberazione di G.R. n.1513/2011, con una nuova intesa, fissando la scadenza al 31.12.2015, con possibilità di proroga al 31.12.2016;


VISTA la bozza di convenzione, predisposta sulla base dello schema di convenzione quadro citato più sopra, dall'Ufficio comunale di Programmazione educativa e scolastica in accordo con il Dipartimento Educativo di ASP;

si conviene e si stipula quanto segue

ART.1 - Finalità: integrazione dei processi dei servizi educativi

territoriali

1. Le Parti convengono di considerare la presente Convenzione quale strumento idoneo per la realizzazione, a livello locale, del sistema integrato delle scuole d'infanzia statali e paritarie, che sono parte integrante del sistema nazionale d'istruzione. La presente convenzione intende proseguire e migliorare la promozione di un sistema integrato di interventi finalizzato al progressivo coordinamento nella gestione dell'offerta complessiva di servizi educativi per la prima infanzia presenti sul territorio e alla collaborazione tra le diverse offerte formative, nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogico didattiche e culturali, della libertà di insegnamento, nonché della libertà di scelta educativa delle famiglie. Costituisce requisito preliminare per la sottoscrizione della convenzione l'acquisizione e il mantenimento, da parte dell'Ente gestore, del possesso



della parità scolastica per la Scuola, documentata dal Ministero dell'Istruzione.

2. Le parti, allo scopo di facilitare l'utenza potenziale e razionalizzare i costi del servizio mediante un'offerta integrata, omogenea e uniforme su tutto il territorio comunale, quantificano le domande accoglibili nelle scuole del sistema integrato d'istruzione e determinano in modo congiunto le eventuali liste di attesa (bambini non ancora accolti in nessuna tipologia di gestione del servizio, che hanno già presentato la domanda); convengono sull'opportunità di coordinare a livello territoriale le procedure per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia comunali e paritarie presenti sul territorio, concordando le seguenti prassi:

a) individuazione di ASP, per il tramite del Dipartimento Educativo, nella sua funzione di gestore per conto del Comune dei servizi educativi, scolastici ed extrascolastici, quale soggetto incaricato delle funzioni operative e di coordinamento del processo realizzato sul territorio dai diversi soggetti gestori, in funzione delle caratteristiche specifiche del sistema di offerta di servizio esistente sul territorio e del suo dimensionamento, come concordato tra gli Enti Sottoscrittori;

b) predisposizione di informativa integrata di tutte le offerte educative 0-6 anni presenti sul territorio, utilizzando tutti i supporti informativi disponibili (sito web, avvisi, volantini, depliant, ecc...);

c) ai fini della definizione delle priorità d'accesso, la scuola convenzionata adotta i criteri di cui all'Allegato 1 del "Regolamento Comunale dei servizi educativi per la prima infanzia (0-6 anni)" approvato con deliberazione consiliare n.4/2014 e s.m.i.. Qualora i sottoscrittori la




convenzione ritenessero necessario apportare modifiche a tali criteri, le proposte di modifica dovranno essere preventivamente esaminate dalle parti stesse;

d) condivisione dei moduli di iscrizione alle scuole presenti sul territorio comunale, che dovranno contenere tutte le informazioni necessarie alla redazione di un'eventuale graduatoria sulla base dei criteri di cui al punto precedente, e prevedere uno spazio in cui le famiglie precisino la loro intenzione di effettuare l'iscrizione in entrambe le scuole indicando, in questo caso, l'ordine di precedenza;

e) in particolare, il Dipartimento Educativo di ASP, il Comune di Castelnuovo di Sotto e l'Ente gestore:

e1. si incontrano prima delle iscrizioni per condividere modalità operative di collaborazione fra gli Enti gestori per la comunicazione alle famiglie, la raccolta delle iscrizioni e la verifica congiunta delle domande pervenute, finalizzata alla gestione attiva delle eventuali liste di attesa e dei posti vacanti residui nel periodo successivo alla chiusura del bando, adottando modalità di trasmissione e/o comunicazione informatica che consentano di rilevare i dati degli utenti attuali e potenziali sull'intero territorio comunale, a scopi statistici e previsionali, anche al fine di poter beneficiare dei finanziamenti previsti da specifiche disposizioni regionali;

e2. si incontrano periodicamente per valutare l'eventuale necessità di riorganizzare i servizi educativi per la prima infanzia complessivamente presenti sul territorio e concordare una nuova organizzazione dei servizi da attuare unitariamente, allo scopo di




garantire l'utilizzo ottimale e razionale delle strutture presenti, ridurre i costi dei servizi e mantenere inalterata l'offerta qualitativa.

3. Allo scopo di facilitare l'integrazione tra i servizi e garantire la qualificazione educativa, culturale e formativa a favore dei minori frequentanti la Scuola dell'infanzia, deve essere considerata la possibilità di iscrizione ai servizi di tempo prolungato della scuola dell'infanzia e di trasporto scolastico del Comune, attribuendo, in ogni caso, la priorità agli utenti già iscritti alla scuola dell'infanzia comunale. Tali iscrizioni devono considerarsi utili ai fini del raggiungimento del contingente minimo stabilito per l'attivazione o meno di un determinato servizio.

ART.2 - Accoglienza dei bambini

1. La Scuola si impegna ad accogliere tutti i bambini in età conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente e con particolare riferimento alla L.62/2000 e ss.mm, nonché alla L.53/2003, e al D.Lgs 59/2004 e ss.mm., senza discriminazione di sesso, etnia cultura, religione, cittadinanza facilitando, in particolare, l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio culturale o disabili e attribuendo la priorità ai residenti nel Comune di Castelnuovo di Sotto (si veda anche il successivo art.9).

2. I sottoscrittori la presente convenzione riconoscono nella scuola dell'infanzia l'istituzione educativa adeguata a sostenere i bambini e le bambine dai 3 ai 6 anni nei traguardi di apprendimento e di sviluppo, come indicato nella Normativa. Il rispetto dell'identità istituzionale e normativa della scuola dell'infanzia costituisce un'essenziale preconditione per promuovere una regolare ed efficace progressione dell'intero percorso scolastico-formativo dei bambini e delle bambine.



3. Per quanto riguarda l'ammissione alla sezione primavera si rinvia al Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n.37 del 10 Aprile 2008, che stabilisce quale criterio per l'attivazione del servizio educativo delle sezioni primavera l'accesso al servizio di bambini in età compresa tra i 24 e i 36 mesi, che compiano comunque i 2 anni entro il 31 dicembre, e alla Direttiva Regionale 85/2012.


ART.3 - Partecipazione delle famiglie

1. L'Ente gestore si impegna a favorire la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola, sia a livello organizzativo che pedagogico, attraverso la costituzione e la regolare attività di organi collegiali in cui siano rappresentate le famiglie, le componenti scolastiche e istituzionali (conformemente a quanto stabilito dalla legge n. 62/2000).

ART.4 - Sistemi tariffari e trasparenza

1. L'Ente Gestore, perseguendo una logica di solidarietà ed equità contributiva, si impegna ad applicare quote di contribuzione degli utenti sulla base delle condizioni socio-economiche delle famiglie, documentabili tramite la compilazione e la presentazione di apposita Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ISEE, nei modelli approvati dalla legislazione vigente.

2. Le quote di contribuzione definite ai sensi del punto 1 dovranno avere fasce contributive uguali a quelle deliberate dall'Amministrazione Comunale per i servizi comunali per l'infanzia e le rette mensili di frequenza, se non uguali, dovranno essere riconducibili a quelle previste per la scuola dell'infanzia comunale; a tal fine il Comune si adopera affinché gli utenti:



a) possano accedere ai medesimi canali di compilazione delle D.S.U. e di rilascio delle attestazioni I.S.E.E degli utenti degli altri servizi a prestazione agevolata afferenti al Comune, con eventuali oneri a carico del Comune;

b) possano accedere, nei casi di effettiva necessità, sulla base di specifici progetti assistenziali individualizzati predisposti dall'Area Sociale dell'Unione dei Comuni "Terra di Mezzo", all'integrazione delle rette, se provenienti da famiglie socialmente svantaggiate o in difficoltà.

3. L'Ente gestore si impegna a produrre, ed eventualmente ad aggiornare annualmente, la Carta dei servizi, ai sensi delle norme vigenti, specificando il progetto educativo, le regole di accesso, le modalità di funzionamento e il sistema tariffario.


ART.5 - Vigilanza igienico-sanitaria, educazione alla salute

1. La vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture della Scuola, sull'idoneità del relativo personale e sulla conformità del servizio di refezione scolastica è assicurata dai competenti servizi dell'AUSL territorialmente competente.

2. E' inoltre, assicurata la conformità alle normative vigenti dei locali, degli arredi, delle attrezzature e di ogni ausilio ivi presente.

ART.6 - Orientamenti educativi, programmazione e organizzazione del servizio

1. L'Ente gestore è tenuto al rispetto delle disposizioni, emanate ed emanande, vincolanti al fine del mantenimento della condizione di scuola paritaria, mantenendo la propria autonomia pedagogico didattica, conformemente a quanto stabilito dalla legge n. 62/2000; in particolare si impegna a:




7
a) a rispettare quanto previsto nel CCNL di riferimento per quanto riguarda il rapporto tra numero degli insegnanti e numero delle sezioni;

b) a rispettare le indicazioni specifiche previste per le scuole paritarie nel DM del 18-12-1975 e nella D.Lgs n. 626/1994 e ss.mm., nella legge n. 62/2000 e ss. mm. e nel CCNL di riferimento (contratto nazionale di lavoro FISM-Sindacati) per quanto riguarda il numero di iscritti per sezione e il rapporto fra numero di insegnanti e numero di bambini iscritti; il numero massimo dei bambini per sezione dovrà, inoltre, tenere conto del D.Lgs n.81/08 e ss.mm.ii. e, in particolare per quanto attiene alla composizione numerica della sezione Primavera (bimbi dai 24 ai 36 mesi), della L.R. 1/2000 e ss.mm.ii. e delle specifiche intese tra Regione Emilia Romagna e Ministero dell'Istruzione.

2. La Scuola concorre al raggiungimento dell'obiettivo di ampliare l'offerta al fine di rendere possibile la frequenza a tutti i bimbi in età, raccordandosi con il Dipartimento Educativo di ASP nella fase di programmazione territoriale, ai fini del consolidamento e dello sviluppo del sistema integrato di scuole dell'infanzia.

3. Nella definizione del calendario annuale e dell'orario di funzionamento, con riferimento a quanto stabilito dalla Delibera della Giunta Regionale in materia, la Scuola tiene conto delle esigenze degli utenti e si raccorda con i gestori delle altre scuole del territorio comunale al fine di ottimizzare la fruizione dei servizi accessori (in particolare tempo lungo e trasporto); le modalità di funzionamento adottate sono rese note al Dipartimento Educativo dell'ASP e agli utenti a cura della Scuola stessa.


4. L'Ente gestore si impegna a promuovere la qualificazione e la



continuità verticale e orizzontale della Scuola, per una piena integrazione nel contesto scolastico e formativo in cui opera la Scuola stessa, secondo le indicazioni di cui all'art.1 del D.Lgs n.59/2004 "Definizione delle norme generali relative alla Scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53" (si veda in merito il successivo articolo 11).

ART.7 - Qualifica e trattamento del personale

1. Il personale insegnante deve essere in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente, come specificato nel Decreto Ministeriale n. 267 del 29 novembre 2007 recante "Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n.27" e nel Decreto Ministeriale n° 83 del 10 ottobre 2008 "Linee guida per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento".
2. Al personale dipendente deve essere applicato il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro FISM-Sindacati e tutte le norme vigenti in materia di diritto del lavoro.
3. Potrà essere prevista la presenza di personale volontario, regolarmente iscritto ad una organizzazione di volontariato riconosciuta, che opererà nella struttura su autorizzazione dell'Ente gestore per la realizzazione di attività o progetti specifici concordati con lo stesso.
4. Il Comune, mediante il Dipartimento Educativo di ASP, vigila affinché sia garantito l'integrale rispetto degli impegni di cui al presente articolo, anche richiedendo, se necessario, la produzione della documentazione



utile.

ART.8 - Assicurazione


1. L'Ente gestore provvede obbligatoriamente alla copertura assicurativa del personale e dei bambini per infortuni e responsabilità civile.

ART.9 - Servizi per l'accesso e la frequenza

1. E' garantita priorità d'accesso ai residenti nel Comune di Castelnuovo di Sotto, salvaguardando la continuità educativa dei già frequentanti e un uguale trattamento ai minori affidati a strutture di accoglienza per persone e famiglie in condizioni di disagio; l'ammissione di bimbi residenti in altri comuni è subordinata all'assenza di iscritti residenti in lista di attesa, sia presso la scuola che presso gli analoghi servizi comunali.

2. Il Dipartimento Educativo di ASP prevede, per i bambini disabili iscritti nella Scuola dell'infanzia parrocchiale, interventi di tipo educativo, secondo quanto stabilito dalle vigenti norme, attivabili attraverso l'erogazione diretta del servizio oppure mediante il trasferimento di contributi economici (prevedendo in questo caso modalità specifiche di rendicontazione), nella misura non superiore ai costi che sarebbero sostenuti mediante l'erogazione diretta del servizio. In entrambi i casi il Dipartimento Educativo di ASP attiverà l'intervento subordinatamente alla verifica di reale disponibilità economico finanziarie nel bilancio del Comune di Castelnuovo di Sotto.

3. La richiesta, con allegata certificazione dell'ASL, dovrà pervenire al Dipartimento Educativo di ASP entro il mese di marzo di ogni anno, per consentire la verifica della compatibilità con le risorse finanziarie necessarie per la copertura della spesa; le richieste che dovessero arrivare



successivamente (per nuove iscrizioni) saranno prese in considerazione in relazione alle risorse disponibili.

4. La quantificazione delle ore settimanali assegnate al/agli insegnante/i di sostegno che il Comune, tramite il Dipartimento Educativo di ASP, contribuisce a rimborsare al soggetto gestore della scuola tiene conto:

a) della certificazione e della Diagnosi Funzionale rilasciata dall'ASL;


b) dell'organizzazione del contesto educativo previsto per l'anno scolastico (ad esempio: composizione del gruppo classe, presenza di laboratori, eventuale riduzione del "tempo scuola" in accordo con la famiglia, ausili disponibili).

5. Al Dipartimento Educativo di ASP compete il monitoraggio degli interventi attivati ai sensi del presente articolo.

6. L'Ente gestore, in relazione all'orario di funzionamento giornaliero della Scuola e alle richieste delle famiglie, assicura un idoneo servizio di mensa, la piena osservanza delle norme igienico-sanitarie previste nella legislazione vigente, nonché l'adozione di tabelle dietetiche di qualità, approvate dallo specifico servizio dell'ASL territorialmente competente.

7. Il Comune di Castelnuovo di Sotto può sostenere, sulla base delle disponibilità di bilancio, tramite il Dipartimento Educativo di ASP "Opus Civium", progettazioni condivise mirate a facilitare l'accesso e la frequenza di bambini e famiglie di origine non italiana.

8. Qualora il Comune di Castelnuovo di Sotto stipulasse accordi e/o convenzioni con altri Comuni ai sensi dell'art.2 comma 4 del vigente "Regolamento Comunale dei servizi educativi per la prima infanzia (0 – 6 anni)" finalizzati a considerare, agli effetti dell'ammissione ai servizi




educativi, i bambini residenti in quei Comuni come residenti a Castelnuovo di Sotto, tali accordi potranno essere proposti all'Ente Gestore.

ART.10 - Coordinamenti pedagogici

1. L'Ente gestore riconosce l'importanza fondamentale del ruolo svolto dai Coordinamenti pedagogici provinciali e locali. Ritiene, pertanto, necessario sviluppare ulteriormente i rapporti di collaborazione con il Coordinamento Pedagogico sovracomunale "Un Piano Sottosopra" istituito da ASP per conto dei Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnuovo di Sotto e l'Istituto Comprensivo, coinvolgendo anche il personale insegnante. Tale collaborazione si dovrà sviluppare, in particolare, sui progetti di qualificazione e miglioramento, sul programma di formazione del personale, sull'integrazione dei bambini disabili o in condizioni di svantaggio socio-culturale, sull'integrazione dei bambini stranieri, sullo scambio di informazioni ed esperienze organizzative e didattiche contribuendo a realizzare un progetto complessivo per tutti i bambini.
2. L'Ente gestore assicura che le funzioni di coordinamento pedagogico siano svolte da figure professionali dotate di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico, a cui sarà garantita una formazione permanente al fine di potenziare le loro capacità tecnico-progettuali e favorire l'adeguamento delle risposte alle nuove esigenze degli utenti.
3. L'Ente gestore si impegna a garantire la partecipazione attiva del personale della scuola ai lavori del coordinamento pedagogico provinciale, secondo modalità e programmi di attività specificamente dedicate alle scuole d'infanzia, da concordare in ambito provinciale.

ART.11 - Formazione permanente e qualificazione del servizio



1. L'Ente gestore, nell'ambito dell'orario di lavoro del personale docente, stabilisce un monte ore annuale per la programmazione delle attività educative e didattiche, la gestione collegiale della scuola e l'aggiornamento professionale, come da CCNL di riferimento.


2. La Scuola si impegna a promuovere la qualificazione e la continuità educativa e curricolare con i servizi educativi per la prima infanzia 0-3 anni, secondo le indicazioni della L.R. n.1/2000 e successive modificazioni e delibere attuative, con la scuola primaria e le scuole d'infanzia comunali gestite da ASP, secondo le indicazioni della normativa vigente, sia in forma autonoma sia attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione, promossi e gestiti in collaborazione con altri Enti anche ai fini di una piena integrazione nel contesto scolastico e formativo in cui opera.

3. La Scuola si impegna, inoltre, a promuovere la partecipazione dei propri insegnanti a iniziative di formazione e di aggiornamento promosse da soggetti accreditati a questo scopo dal Ministero della Pubblica Istruzione.

4. L'Ente Gestore e ASP si impegnano ad organizzare almeno 2 incontri per ogni anno scolastico tra le pedagogiste e una rappresentanza delle insegnanti, allo scopo di condividere le progettazioni in corso nelle diverse sezioni e individuare eventuali percorsi comuni che potranno coinvolgere famiglie, bambini, o insegnanti (in questo caso anche mediante percorsi formativi).

ART.12 - Istituzione della Commissione tecnica paritetica

1. Il Comune e gli Enti gestori dei servizi educativi per la prima infanzia



presenti sul territorio istituiscono una Commissione tecnica paritetica per verificare l'applicazione della convenzione e garantire uno scambio di valutazioni, pareri e informazioni sulla realtà dei servizi educativi del territorio, anche al fine di assicurare una più efficace programmazione delle risorse e degli interventi.


2. La Commissione Paritetica è così composta:

- assessore alla Scuola
- presidente del Consiglio di Gestione della scuola comunale dell'infanzia o suo delegato;
- tre membri designati dalla scuola paritaria convenzionata dei quali almeno un genitore
- responsabile del Dipartimento Educativo di ASP, che svolge anche le mansioni di Segretario.

3. La Commissione Paritetica si incontra almeno una volta nel corso dell'anno, su proposta dell'assessore alla scuola o su sollecitazione di uno dei componenti; entro il mese di gennaio di ciascun anno sottopone al Consiglio Comunale una relazione sullo stato di applicazione della presente convenzione. Tale Commissione potrà invitare, di volta in volta, in relazione alla tipologia delle problematiche da affrontare, le figure di riferimento professionalmente competenti (pedagogisti, insegnanti, educatori, assistenti sociali, ecc..) che riterrà opportune.

ART.13 - Impegni del Comune

1. L'Amministrazione Comunale di Castelnuovo di Sotto, per il tramite del Dipartimento Educativo di ASP, con la presente convenzione assume i seguenti impegni:



A) Contributo annuale - sostiene finanziariamente l'Ente gestore nell'erogazione e nella qualificazione del servizio educativo reso, stanziando annualmente, nell'ambito degli interventi di bilancio relativi ai trasferimenti al Dipartimento Educativo di ASP, per le tre sezioni di scuola dell'infanzia e la sezione primavera, le somme indicate per ciascun anno scolastico evidenziato di seguito:


Anno scolastico 2015 / 2016 - € 90.000, da stanziare al 50% nel bilancio 2015 e per il restante 50% nel bilancio 2016;

Anno scolastico 2016 / 2017 - € 90.000, da stanziare al 50% nel bilancio 2016 e per il restante 50% nel bilancio 2017;

Anno scolastico 2017 / 2018 - € 90.000, da stanziare al 50% nel bilancio 2017 e per il restante 50% nel bilancio 2018;

B) Trasporto - favorisce l'uso, da parte degli utenti della Scuola, dei servizi di trasporto gestiti dal Dipartimento Educativo di ASP, per la partecipazione ad attività programmate su progetti comunali e distrettuali rivolti all'infanzia, nonché per uscite a scopo didattico, alle stesse condizioni cui tale possibilità è offerta alle altre scuole del territorio;

C) Qualificazione educativa, culturale e formativa - facilita l'accesso a tutti i servizi di qualificazione educativa, culturale e formativa, nonché l'accesso delle famiglie a tutte le opportunità informative e formative organizzate per gli utenti delle scuole comunali; nel caso in cui la partecipazione a tali opportunità sia onerosa, il Coordinamento Pedagogico potrà valutare di farsi carico delle quote di partecipazione anche per il personale e le famiglie della Scuola, in analogia con



quanto previsto per le altre scuole del territorio;

D) Progetti relativi a disabili frequentanti la scuola - favorisce in ogni modo la piena applicazione della L.104/1992 e ss.mm. e dei relativi accordi di programma territoriali.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2016, gli importi di cui al precedente comma, lettera A) saranno aumentati o ridotti in relazione alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati risultanti al mese di Settembre dell'anno precedente.

ART.14 - Condizioni e modalità per l'erogazione dei contributi

1. I contributi di cui al precedente art.13, lettera A) sono erogati da ASP in quattro rate per ciascun anno solare, alle seguenti scadenze¹:

a) **1a rata**, pari al 25% della somma stabilita per l'intero anno scolastico (art.precedente, comma 1 lett.A) **entro il 30 ottobre** a fronte della consegna, al Responsabile del Dipartimento Educativo di ASP, della *Carta informativa* di cui al successivo art.15, lettera a), formalizzata sul modulo Allegato 1, facente parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

b) **2a rata**, pari al 25% della somma stabilita per l'intero anno scolastico (art. precedente, comma 1 lett.A), **entro il 15 dicembre** a fronte della consegna, al Responsabile del Dipartimento Educativo di ASP, degli elenchi degli iscritti effettivamente frequentanti alla data del 30 novembre;

c) **3a rata**, pari al 25% della somma stabilita per l'intero anno scolastico

¹ In generale la liquidazione della rata di contributo avviene alla fine del mese successivo a quello di presentazione dei documenti richiesti. Vedi anche l'art.15, 1 a.



(art. precedente, comma 1 lett.A), entro il 31 marzo a fronte della consegna, al Responsabile del Dipartimento Educativo di ASP, degli elenchi degli iscritti effettivamente frequentanti alla data del 28 febbraio;


d) **4a rata**, pari al 25% della somma stabilita per l'intero anno scolastico (art. precedente, comma 1 lett.A), entro il 30 giugno a fronte della consegna, al Responsabile del Dipartimento Educativo di ASP, degli elenchi degli iscritti effettivamente frequentanti alla data del 31 maggio e della documentazione di cui all'art.15 lettere b) e c), entro il 31 maggio;

2. L'effettiva erogazione delle somme di cui al precedente comma avviene a condizione che le tre sezioni di scuola dell'infanzia siano costituite - ciascuna - da almeno 15 bambini residenti nel Comune di Castelnuovo di Sotto, mentre la sezione primavera da almeno 10 bambini residenti nel Comune di Castelnuovo di Sotto.

3. *Nel caso in cui il numero dei bambini residenti iscritti negli elenchi presentati con le modalità di cui al comma 1, lettera a), b) e c) d) risulti inferiore ai numeri di cui al precedente comma, se è comunque rispettata l'organizzazione convenuta con le modalità di cui alla lettera f) dell'art.1, il contributo per le sezioni che non raggiungono il numero minimo fissato di bambini residenti frequentanti (o considerati come tale ai sensi dell'art. 9 commi 2 e 9), viene rideterminato in ciascuna rata in proporzione agli effettivi frequentanti **nella seguente misura:***

a) **sezione primavera:** Euro 533,75 per ciascuna rata (fino a Euro 2.135,00 annue) per ogni iscritto in meno rispetto a quanto indicato al precedente comma 2;

b) **sezioni Scuola dell'infanzia:** Euro 381,35 per ciascuna rata (fino a



Euro 1.525,4 annue) per ogni iscritto in meno rispetto a quanto indicato al precedente comma 2.

4. Prima della liquidazione di ciascuna rata del contributo di cui ai precedenti commi, ASP si riserva di chiedere copia dei registri di presenza.

5. In ogni caso, il contributo complessivo non potrà mai essere superiore:

a) all'importo risultante moltiplicando il costo annuo di un bambino frequentante gli analoghi servizi comunali (al netto delle entrate) per il numero dei bambini effettivamente frequentanti la Scuola;


b) alla perdita risultante dal bilancio d'esercizio del bilancio della Scuola per l'anno di riferimento, al netto del contributo del Comune, consegnato ad ASP entro il 31 maggio.

6. Eventuali contributi corrisposti in eccesso rispetto a tali importi potranno essere recuperati sul contributo in liquidazione al 30 giugno dell'anno successivo.


7. Ai fini dell'applicazione della ritenuta del 4% di cui all'art.28, 2° comma del D.P.R.600/73, il responsabile legale dell'Ente gestore, firmatario della presente convenzione, dichiara che i contributi di cui al presente articolo sono corrisposti per il perseguimento di attività istituzionali, che assumono carattere di commercialità, ai sensi dell'art.108, comma 2 bis del DPR 917/86.

ART.15 - Informazione e documentazione

1. Al fine di comprovare l'andamento della gestione e le modalità di utilizzo dei contributi, l'Ente gestore è tenuto a presentare al Dipartimento Educativo di ASP, annualmente, entro le date sotto evidenziate, la seguente documentazione:



- a) entro il giorno 30 del mese di settembre di ogni anno - una "carta informativa", da produrre come dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.445/2000, sul modulo Allegato 1, costituente parte integrante e sostanziale della presente convenzione, in grado di offrire un quadro essenziale di notizie sulla natura la titolarità amministrativa, organizzativa e gestionale della Scuola, oltre all'elenco nominativo completo degli estremi anagrafici dei bimbi iscritti e frequentanti per l'anno scolastico appena iniziato; in caso di ritardo il contributo sarà erogato il successivo mese di ottobre;
- b) entro il 30 novembre e 28 febbraio di ogni anno - l'elenco dei bambini frequentanti;
- c) entro il 31 maggio di ogni anno:
- copia del bilancio consuntivo e della relazione di bilancio che l'Ente Gestore è tenuto ad inviare annualmente al M.I.U.R. nell'ambito delle documentazioni e rendicontazioni previste per le scuole paritarie;
 - elenco dei bambini effettivamente frequentanti
 - copia della progettazione annuale della Scuola articolata, indicativamente, in:
 - premessa / sfondo integratore
 - identità di sezione
 - spazio di sezione
 - ambiti esplorabili
 - metodologia
 - forme documentative



- valutazione formativa
- con esplicitazione dell'eventuale coinvolgimento di soggetti esterni e indicazione dell'eventuale costo sostenuto.

ART.16 - Durata


1. La durata della presente convenzione è fissata dall'inizio dell'anno scolastico 2015/2016 (settembre 2015) al termine dell'anno scolastico 2017/2018 (luglio 2018)

2. Il rinnovo della medesima, tenuto conto della valutazione e delle proposte di eventuali integrazioni e/o modifiche da parte della Commissione Paritetica è oggetto di nuova convenzione.

3. Resta inteso che qualora le vigenti disposizioni in materia, su cui si fonda la presente Convenzione, fossero nel frattempo modificate da apposita legge, il Comune si riserva di rivedere ed eventualmente revocare la presente Convenzione. Analogamente possono essere ridotti e/o aumentati i contributi previsti, in caso di entrata in vigore di disposizioni normative che riducano o aumentino le potenzialità di spesa del Comune, a decorrere dall'anno finanziario dal quale tali disposizioni entrano in vigore.

ART.17 - Inadempienze, risoluzione, recesso


1. Eventuali violazioni/inadempienze rispetto al contenuto della presente convenzione sono contestate per iscritto a cura del Dipartimento Educativo dell'ASP, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione; decorso tale termine senza che si sia proceduto alla rimozione di tali violazioni il medesimo Dipartimento sospende l'erogazione del contributo comunicandolo anticipatamente all'Ente gestore, al Comune e alla FISM per i provvedimenti conseguenti. Costituisce motivo di sospensione



dell'erogazione del contributo o di rideterminazione della sua entità,
l'adozione di un'organizzazione diversa rispetto a quella unitaria,
concordata tra le parti ai sensi del precedente art.1, comma 2 lettera e2 .

2. Comportano, in ogni caso, la risoluzione della convenzione, fatte salve,
in ogni caso, le vigenti disposizioni civilistiche in materia di risarcimento del
danno:

- a) la perdita del requisito di scuola paritaria;
- b) la perdita dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento;
- c) la sospensione non autorizzata delle attività;
- d) l'adibizione ai servizi di personale privo dei requisiti di legge;
- e) l'accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito all'attività educativa e la mancata stipulazione delle polizze assicurative a favore dell'eventuale personale volontario impiegato;
- f) lo scioglimento o la cessazione della scuola;
- g) l'accertamento della riscossione di tariffe diverse rispetto a quelle comunicate, anche se di esse inferiori, tranne nel caso in cui la riduzione sia motivata, trattandosi di minori provenienti da famiglie socialmente svantaggiate o in difficoltà economica (si veda il precedente art.4, comma 2 lettera 2b);
- h) eventuali violazioni e/o inadempienze reiterate e non regolarizzate ai sensi del precedente comma 1, o di particolare gravità, con particolare riferimento ai comportamenti che violano il principio di equità e di parità di trattamento per tutti gli interlocutori, trattandosi di servizio pubblico finalizzato a soddisfare l'interesse dell'intera collettività.



3. L'eventuale recesso anticipato deve essere comunicato con preavviso scritto di almeno sei mesi; l'Ente gestore della scuola si impegna, in ogni caso, ad assicurare la continuità del servizio educativo fino al termine dell'annata scolastica dell'anno in cui si propone in recesso, in modo da consentire la conclusione delle attività.

4. In ogni caso, per motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione comunale potrà recedere dalla presente convenzione con preavviso non inferiore a 4 mesi o con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata, per l'applicazione di disposizioni normative obbligatorie che rendano necessario il recesso.

5. In caso di recesso anticipato è riconosciuto all'Ente gestore della scuola un contributo calcolato in proporzione all'effettiva durata del servizio prestato nell'anno, con riferimento al contributo annuo pattuito, al servizio effettivamente reso agli utenti e al numero degli utenti effettivamente frequentanti, come previsto al precedente art.14 punto 3.

ART.18 - Spese e oneri fiscali

1. La presente convenzione non è soggetta ad imposta di registro, ai sensi dell'art.1 della Tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione" del D.P.R.131/1986.

2. Tutti gli oneri fiscali e le spese eventualmente derivanti dal presente atto sono a carico dell'Ente gestore della Scuola.

Letto, firmato e sottoscritto.

p.IL COMUNE: IL RESPONSABILE 2°SERVIZIO

Gian Franco Fontanesi


p.L'ASP "OPUS CIVIUM": IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Orsola Pallavera




p.L'ENTE GESTORE: IL PARROCO

Don Gabriele Carlotti



Conv-VillaGela 2015-2018



**DICHIARAZIONI DI RISPETTO DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO**

(art.14 D.P.R. 16.4.2013 n.62)

1. Le parti dichiarano, ciascuna per la propria competenza, come previsto dalle vigenti disposizioni normative in merito, quanto segue:

- a) che non vi sono ex dipendenti del Comune di Castelnuovo di Sotto e/o dell'ASP "Opus Civium" i quali, avendo esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune e/o dell'ASP, svolgono attualmente attività lavorativa o professionale presso la scuola o l'ente gestore, prendendo atto che, ai sensi della normativa vigente, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla presente clausola sono nulli, ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;
- b) di avere preso attenta visione del *Codice di Comportamento* vigente del Comune di Castelnuovo di Sotto – pubblicato nel sito web comunale - approvato in attuazione del *Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*, dichiarando di provvedere ad osservarlo e a farlo osservare.


2. Il Responsabile del 2° Servizio e il Direttore Generale dell'ASP "Opus Civium" dichiarano:

- a) che nella conclusione della presente convenzione, nonché nella sua fase di esecuzione, non sono ricorsi a mediazione di terzi, né hanno corrisposto e/o promesso ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione della convenzione.
- b) di non avere stipulato con l'ente gestore contratti a titolo privato né ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

p.IL COMUNE
IL RESPONSABILE 2°SERVIZIO
(Gian Franco Fontanesi)



p.L'ASP "OPUS CIVIUM"
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Orsola Pallavera)



p.L'ENTE GESTORE
II PARROCO
(Don Gabriele Carlotti)

